

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA DISABILI E ANZIANI DEL CONSORZIO

NR. 195/ Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Assegni di cura per anziani e disabili – Anno 2014 Rimborso all'ASL TO3 – Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DISABILI E ANZIANI DEL CONSORZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97 con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei Servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 7/97 del 21/10/1997, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Integrativa (ora Area Disabili e Anziani);

con i poteri:

dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 08/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 26/2015 del 10/07/2015 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2015/2017;

viste le deliberazioni della Giunta Regionale emanate tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014 - DGR 26-6993 del 30.12.2013, DGR 5-7035 del 27.01.2014 e DGR 3-7471 del 17.04.2014 - che hanno introdotto una disciplina della materia non condivisa da parte degli Enti Gestori, che infatti hanno impugnato davanti al Tar i provvedimenti, per vederne dichiarata l'illegittimità;

considerato che nelle more della definizione dei giudizi instaurati, dovendo provvedere a garantire la prosecuzione degli interventi di sostegno alle famiglie che beneficiavano dei contributi economici, nel mese di maggio 2014 fu sottoscritto un accordo tra gli Enti Gestori e l'ASL TO3, nel quale l'ASL si impegnava a proseguire nell'erogazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità per le persone non autosufficienti, sia per la quota sanitaria che per quella sociale, fino al 30 settembre 2014 *"ed attingendo ai fondi previsti dall'attuale normativa regionale per ristorare in misura completa la spesa sostenuta, fatto salvo l'intervenire di variazioni legislative, normative o legate a provvedimenti giudiziari che diversamente dispongano; qualora i nuovi pronunciamenti dovessero stabilire che gli interventi economici a sostegno della domiciliarità per le persone in condizioni di non autosufficienza rientrano nei LEA la ristorazione economica riguarderà, a decorrere dall'entrata in vigore delle eventuali nuove disposizioni, esclusivamente la quota sociale, fermo restando che la quota sanitaria anticipata dall'ASL dovrà essere destinata dai competenti uffici regionali all'ASL stessa, nella quota eccedente il finanziamento già stanziato con la DGR 3-7471/2014."*

richiamato l'accordo siglato nel mese di maggio, con validità fino al 30 settembre, poi prorogato fino al 31 dicembre 2014, *“fatto salvo l'intervenire di variazioni legislative, normative o legate a provvedimenti giudiziari che diversamente dispongano”*;

dato atto che, come è noto, con sentenza n. 154 depositata il 29 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo Regionale del Piemonte ha accolto i ricorsi presentati dagli Enti Gestori ed ha annullato, in alcune parti, le deliberazioni della Giunta Regionale impugnate, confermando che *“le prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall'operatore sanitario: ad es. assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare” sono “da ricondurre ai livelli essenziali di assistenza (LEA) con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale”*, costo che non può dunque essere accollato al comparto assistenziale;

atteso che, come noto, l'annullamento in sede giurisdizionale di atti amministrativi ha effetto ex tunc: pertanto, gli atti ritenuti illegittimi dal Giudice Amministrativo vengono espulsi dall'ordinamento giuridico fin dall'origine. Ne consegue che questo Ente **è legittimato a rimborsare esclusivamente la quota sociale delle erogazioni effettuate dall'ASL, in quanto la restante parte, di natura sanitaria, è da ritenersi a carico dell'ASL stessa, come stabilito dal giudice amministrativo piemontese;**

dato atto che al fine di rimborsare all'ASL la quota di sua competenza occorre assumere l'impegno di spesa di Euro 435.815,68.= sul Bilancio di Previsione 2015;

dato atto che la spesa viene amministrata in conformità all'art. 183 D.Lgs. 18.08.00 n. 267 (impegno di spesa definito “determinazione” con subordinazione alle procedure di cui all'art. 151, comma 4 dello stesso D.Lgs.);

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

richiamata la propria competenza in merito, in quanto Responsabile del procedimento di spesa;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di assumere, a tal fine, l' impegno di spesa complessivo di € 435.815,68 sul Bilancio di Previsione 2015 nel modo seguente:

Euro 359.241,98.= sul Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05 (Cap. PEG 1260);

Euro 76573,70.= sul Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05 (Cap. PEG 1260.1).

Susa, lì 23/12/2015

IL RESPONSABILE
AREA ANZIANI E DISABILI
F.to Liliana SILVESTRI